

**REVISORE UNICO**

**COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA  
PROVINCIA DI PADOVA**

**Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale**

**PREMESSA**

In data 29/12/2022 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2023-2025;

In data 28/04/2023 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2022;

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione sono state approvate le seguenti variazioni di bilancio:

- ✓ Deliberazione di Consiglio n. 2 dell'8/2/2023 avente ad oggetto: "Variazione a n. 1 al Bilancio di previsione 2023-2025";
- ✓ Deliberazione di Consiglio n. 13 del 28/4/2023 avente ad oggetto: "Variazione a n.4 al Bilancio di previsione 2023-2025;
- ✓ Deliberazione nella Giunta Comunale n. 79 del 16/6/2023 avente ad oggetto "VARIAZIONE N. 6 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 D'URGENZA" da ratificare;

Il presente parere relativo alla salvaguardia degli equilibri di bilancio viene fatto prima della variazione di assestamento in approvazione nel prossimo consiglio comunale, per la quale sono esaminati gli equilibri specifici.

Sinora risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 del Tuel, una quota di avanzo di amministrazione pari a € 171.161,20 così composta:

fondi accantonati	per euro	0,00;
fondi vincolati	per euro	26.661,20;
fondi destinati agli investimenti	per euro	0,00;
fondi disponibili	per euro	144.500,00.

In data 19/7/2023 è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

*“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

*a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

*b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

*c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.*

*La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.*

*3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*

*4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”*

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.*

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

## **ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE**

Il Revisore Unico prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti

- a. la stampa del conto del bilancio alla data del 18/07/2023;
- b. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi o di esistenza di debiti con proposta di riconoscimento e finanziamento;

- c. la dichiarazione dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;
- d. la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- e. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs 118/2011;

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- l'esistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2022 di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013 e dal comma 5 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016;
- il corretto svolgimento del crono – programma dei lavori pubblici;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2022, e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'articolo 21 del D.Lgs. 175/2016.

Il Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono

garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

- In merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, l'accantonamento deve essere adeguato per euro 43.893, per un importo complessivo di euro 221.353,60 in base alla verifica dell'andamento delle entrate come da principio contabile 4/2 (cfr ..allegato B alla Bozza di delibera consiliare di approvazione degli equilibri di bilancio).

Il Revisore Unico rileva la congruità degli accantonamenti al fondo rischi.

Il Revisore unico attesta che ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio non si rileva la necessità di effettuare variazioni di bilancio in quanto le stesse poste del bilancio risultano:

- Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- Congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- Coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica;

Il Revisore ha verificato che gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono così assicurati:

### Salvaguardia Equilibri: EQUILIBRI DI BILANCIO (su Imp. / Acc.) (Esercizio 2023)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2023)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+ )	115.918,95
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+ )	4.848.125,98
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+ )	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	3.167.774,35
<i>di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>		<i>0,00</i>

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	71.305,85 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)</b>		<b>1.724.964,73</b>

**ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI**

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+ )	51.661,20 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+ )	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	1.390.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+ )	0,00
<b>O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)</b>		<b>386.625,93</b>
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2023	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
<b>O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>386.625,93</b>
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00
<b>O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>386.625,93</b>
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+ )	119.500,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+ )	1.018.292,69
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+ )	169.398,86
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+ )	1.390.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	2.217.457,64
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+ )	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+ )	0,00
<b>Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1 = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+E1)</b>		<b>479.733,91</b>
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2023	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	0,00
<b>Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE</b>		<b>479.733,91</b>
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00

<b>Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE</b>		<b>479.733,91</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+ )	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+ )	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+ )	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
<b>W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)</b>		<b>866.359,84</b>
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2023		0,00
Risorse vincolate nel bilancio		0,00
<b>W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO</b>		<b>866.359,84</b>
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		0,00
<b>W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO</b>		<b>866.359,84</b>

**Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:**

<b>O1) Risultato di competenza di parte corrente</b>		<b>386.625,93</b>
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	51.661,20
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2023	(-)	0,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.</b>		<b>334.964,73</b>



Il rendiconto 2023 alla data odierna risulta così composto:

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI
<b>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio</b>		1.507.662,70
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione <sup>(1)</sup></b> <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	171.161,20 0,00	
<b>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente <sup>(2)</sup></b>	115.918,95	
<b>Fondo pluriennale vincolato in c/capitale <sup>(2)</sup></b> <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	1.018.292,69 0,00	
<b>Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie <sup>(2)</sup></b>	0,00	
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	2.411.906,93	1.536.545,82
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>	306.309,15	616.046,11
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	2.129.909,90	1.484.007,63
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	169.398,86	561.068,77
<b>Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali .....</b>	<b>5.017.524,84</b>	<b>4.197.668,33</b>
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>	0,00	0,00
<b>Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	0,00
<b>Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>	710.866,65	383.648,86
<b>Totale entrate dell'esercizio</b>	<b>5.728.391,49</b>	<b>4.581.317,19</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>7.033.764,33</b>	<b>6.088.979,89</b>
<b>DISAVANZO DI COMPETENZA</b>	<b>0,00</b>	
<i>di cui Disavanzo di competenza da debito autorizzato e non contratto (DANC) <sup>(7)</sup></i>	0,00	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>7.033.764,33</b>	<b>6.088.979,89</b>

SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Disavanzo di amministrazione <sup>(3)</sup>	0,00	
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti <sup>(4)</sup>	0,00	
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>	<b>3.167.786,24</b>	<b>2.425.699,61</b>
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente <sup>(5)</sup>	0,00	
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>2.217.457,64</b>	<b>813.619,44</b>
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale <sup>(5)</sup>	0,00	
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	<i>0,00</i>	
<b>Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie <sup>(5)</sup>	0,00	
<b>Totale spese finali .....</b>	<b>5.385.243,88</b>	<b>3.239.319,05</b>
<b>Titolo 4 - Rimborso di prestiti</b>	<b>71.305,85</b>	<b>71.305,85</b>
Fondo anticipazioni di liquidità <sup>(6)</sup>	0,00	
<b>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	<b>710.866,65</b>	<b>415.203,50</b>
<b>Totale spese dell'esercizio</b>	<b>6.167.416,38</b>	<b>3.725.828,40</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>6.167.416,38</b>	<b>3.725.828,40</b>
<b>AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA</b>	<b>866.347,95</b>	<b>2.363.151,49</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>7.033.764,33</b>	<b>6.088.979,89</b>



Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per servizi per conto terzi	105.911,64	45.136,16	0,00	105.911,64	60.775,48	42,62
<b>Totale titoli 1+2+3+4+5+7</b>	<b>3.951.517,87</b>	<b>1.370.123,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.951.517,87</b>	<b>2.581.394,36</b>	<b>34,67</b>

Il Revisore Unico, prende atto che il DUP è coerentemente modificato e rileva anche l'impatto delle variazioni sugli equilibri.

## CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione:

### visto

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'ente;

### verificato

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;
- l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio;
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2022/2024;

### esprime

**parere favorevole** sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Letto, confermato, sottoscritto.

Lì, 19/07/2022

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Claudio Girardi

